



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

12/180/CR7ter/C3

POSIZIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SULLA COMPETENZA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO ALLA LUCE DEL RIPARTO DI COMPETENZE AI SENSI DELL'ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL FINANZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DESTINATE AD USO COMMERCIALE E ASSERVITE ALLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE

Le Regioni e le Province autonome esprimono nuovamente forte preoccupazione per la situazione di stallo verificatasi nell'applicazione dei principi di concorrenza e delle norme in materia di aiuti di stato al finanziamento pubblico delle infrastrutture destinate ad uso commerciale, in particolare, quando tali infrastrutture sono asservite allo svolgimento di servizi pubblici a rilevanza economica.

La necessità di rivedere tutti gli interventi di sostegno infrastrutturale alla luce dei principi concorrenziali ribaditi dalla giurisprudenza europea Leipzig Halle, a prescindere dalla fonte di finanziamento utilizzata, ha posto in evidenza una grave asimmetria funzionale nel riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia di concorrenza, segnalato al Governo il 13 novembre scorso.

La competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza è stata in più sedi e in più occasioni rivendicata per negare la legittimità di interventi normativi regionali finalizzati alla disciplina dei meccanismi di finanziamento dei servizi pubblici aventi rilevanza economica e delle infrastrutture indissolubilmente annesse allo svolgimento di tali servizi. In particolare, ciò è accaduto nei casi in cui la normativa statale è risultata incompatibile con i principi del diritto europeo.

Ciò ha posto le amministrazioni regionali in una situazione di grave blocco operativo, in quanto tale rivendicazione di competenza non si estende alla responsabilità delle amministrazioni concedenti in caso di violazione del diritto europeo, permanendo la stessa in carico alle medesime attraverso l'esercizio del diritto di rivalsa da parte dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome si trovano, pertanto, ad utilizzare risorse pubbliche - proprie, nazionali ed europee - per il finanziamento di interventi, talora previsti dalla stessa legge dello Stato, senza poter in alcun modo disporre delle variabili per effettuare tali interventi in maniera compatibile con il diritto europeo, ma dovendo comunque rispondere delle conseguenze della loro eventuale incompatibilità.

In mancanza di una chiara definizione della ripartizione tra Stato e Regioni dei ruoli e delle responsabilità ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, sia nel suo complesso sia nel settore del finanziamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici a rilevanza economica, le Regioni e le Province autonome non sono nelle condizioni di poter fornire alcuna garanzia dell'eventuale configurazione di "aiuti di Stato" ai sensi dell'articolo

107.1 del TFUE, né della loro compatibilità con il diritto europeo della concorrenza, come invece il Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per le Politiche di sviluppo e coesione ha formalmente richiesto nell'ambito dei Programmi operativi cofinanziati dai Fondi Strutturali.

Di fronte alla riconosciuta incompatibilità o dubbia coerenza del quadro normativo nazionale con il diritto europeo, le Regioni si trovano nell'alternativa di agire in violazione della asserita competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza - quindi in contrasto con il dettato costituzionale e rischiando la conseguente impugnativa - o di sospendere l'azione in attesa dell'adeguamento della normativa nazionale rallentando la spesa delle risorse europee e nazionali - con il rischio del disimpegno automatico e il blocco di interventi essenziali sul territorio, quale è la situazione attuale.

In mancanza di risposte operative rapide e certe da parte dello Stato ai quesiti seguenti, ai fini dell'autotutela dell'azione amministrativa e in attuazione del principio dell'effetto utile del diritto europeo, le Regioni e le Province autonome saranno costrette a demandare alla valutazione della Commissione europea, tramite la notifica preventiva dei singoli interventi di finanziamento che sono stati ad oggi sospesi per via della incertezza del quadro giuridico sopra illustrato, la sussistenza di aiuti di Stato e la loro compatibilità nell'ambito degli interventi di finanziamento dei servizi di interesse economico generale e delle infrastrutture ad essi asservite.

Le Regioni e le Province autonome chiedono, quindi, allo Stato

- 1) la conferma della competenza esclusiva in materia di aiuti di Stato e, quindi, della responsabilità della Stato nella individuazione dei servizi di interesse economico generale e del quadro normativa di garanzia della compatibilità dei meccanismi di finanziamento di tali servizi e delle infrastrutture ad essi asservite con la normativa degli aiuti di Stato;
- 2) l'esercizio effettivo di tale competenza, attraverso la definizione dei margini di discrezionalità delle Regioni nella definizione dei SIEG e la garanzia della coerenza con il diritto europeo in materia di aiuti di Stato della legislazione nazionale nell'ambito del finanziamento dei SIEG e delle infrastrutture ad essi annesse, ai fini della eventuale disapplicazione delle norme in contrasto con il diritto europeo;
- 3) l'esercizio effettivo di tale competenza, attraverso la chiara definizione della ripartizione degli obblighi procedurali (notifica preventiva, esenzione, *de minimis*) ai fini della legalità e dell'unitarietà degli interventi contributivi nell'ambito di azioni a regia e/o finanziamento congiunto tra Stato e Regioni.

Le Regioni e le Province autonome auspicano che il Governo intraprenda quanto prima utili azioni per risolvere le asimmetrie organizzative dell'ordinamento nazionale in materia di aiuti di Stato, il cui permanere comporta il protrarsi del rischio di situazioni di inadempienza nei confronti del diritto europeo.

Manifestano, infine, la piena disponibilità a definire congiuntamente al Governo i percorsi più opportuni per una soluzione condivisa nel lungo periodo.

Roma, 20 dicembre 2012